Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ", n. 8 del 12 gennaio 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 12 gennaio 1954** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL " BOLLETTINO UFFICIALE " DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1953

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1952, n. 30.

Modifica agli articoli 1 e 4 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, sui mutui da contrarre con Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 6 *febbraio* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, è così modificato:

« Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a convenire un finanziamento per una somma complessiva di lire quattro miliardi da concretarsi in mutui con la Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, per due miliardi, con l'Istituto nazionale assicuzioni infortuni sul lavoro e con altri Istituti, per gli altri due miliardi ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, è modificato come appresso:

« Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è altresì autorizzato a stipulare regolari contratti di mutuo con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (Inail) e con altri Istituti e con intervento della Banca Nazionale del Lavoro, in cui sia prevista, oltre alle condizioni generali di cui sopra ed alle altre eventualmente necessarie per il perfezionamento dei cennati contratti di mutuo, anche la garanzia fideiussoria della Banca predetta a favore dell'« Inail » e degli altri Istituti mutuanti con prelazione, ove occorra, su tutte le entrate regionali ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 gennaio 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1952, n. 31.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 6 *febbraio* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla previsione di L. 1.529.500.000 di cui al cap. 15 dello stato di previsione delle entrate del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 24 marzo 1952, n. 7 (quota della imposta generale sull'entrata da devolversi alla Regione), è apportato un aumento di L. 360.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio è *istituito* il nuovo *capitolo 81-bis*: « *Contributi* a favore di Comuni e Provincie (legge 7 dicembre 1951, n. 1513) L. 360 milioni ».

Art. 3.

Sono autorizzati i seguenti storni sui capitoli, appresso indicati, dello stato di previsione delle spese del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 24 marzo 1952, n. 7:

A) — *In diminuzione*:

Cap.	58	L.	3.000.000
»	64	»	6.000.000
»	68	»	8.000.000
»	83	»	5.000.000
»	117	»	1.000.000
»	118	»	8.000.000
»	124	»	11.000.000
»	139	»	25.000.000
»	143	»	5.000.000
»	155	»	50.000.000
		L.	122.000.000

B) — *In aumento*:

Cap.	51	L.	26.000.000
»	69	»	19.500.000
»	81	»	5.000.000
»	114	»	3.000.000
»	125	»	38.500.000
»	137	»	5.000.000
»	160	»	25.000.000
		L.	122.000.000

Art. 4.

Sono autorizzate le seguenti variazioni ai testi delle denominazioni dei capitoli appresso indicati dello stato di previsione delle spese del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 24 marzo 1952, n. 7:

Cap. 69: « Spese per incoraggiamenti e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere e a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel settore minerario e in quello della valorizzazione industriale dei prodotti minerari ».

Cap. 151: « Fondo per la partecipazione della Regione al capitale di Enti o imprese costituite nella forma di società per azioni ed all'impianto di stabilimenti consortili per la conservazione delle carni o altri prodotti dell'agricoltura ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 gennaio 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1952, n. 33.

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 3 *del* 18 *febbraio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la riscossione delle entrate giusta l'annesso stato di previsione (tabella *A*).

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, in relazione al disposto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è autorizzato al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario 1953 in conformità all'annesso stato di previsione (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato è approvato l'unico elenco, di cui all'allegato n. 2, dei capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, considerate nel bilancio allegato alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze e su deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre con decreto il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritte nell'unito bilancio (stato di previsione della spesa, cap. 40) ripartendole tra i vari capitoli e istituendo capitoli nuovi.

Con le stesse modalità è autorizzato a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (stato di previsione della spesa, cap. 41).

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze e su deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ove occorra, a disporre con decreto la ripartizione in articoli delle somme stanziate nei vari capitoli dell'allegato bilancio.

Art. 6.

E' autorizzata l'iscrizione sui registri di consistenza del patrimonio regionale delle somme stanziate nei capitoli 149, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167 e 168 dello stato di previsione della spesa, giusta l'art. 40 del decreto Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e giusta le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, cap. 3.

Art. 7.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario 1953.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1952, n. 7, che approva gli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952, è così modificato:

« Alla estinzione di tale partita iscritta nello stato di previsione dell'entrata (allegato 1, tabella *A*, cap. 34) sarà provveduto con l'iscrizione delle necessarie quote di ammortamento sugli stati di previsione delle spese degli esercizi finanziari 1954 1955 1956.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 febbraio 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1952, n. 34.

Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 16 *marzo* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere a finalità di interesse regionale l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico regionale ai lavori pubblici, è autorizzata:

a) all'acquisto di aree;

b) all'acquisto, alla costruzione ed alla sistemazione di fabbricati.

Art. 2.

I beni patrimoniali della Regione, rustici ed urbani, disponibili per la vendita, devono alienarsi secondo le modalità stabilite dal regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

La trattativa privata, oltre che nei casi previsti dagli articoli 9 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, può essere disposta su conforme deliberazione della Giunta regionale, ogni qualvolta ricorrano particolari ragioni di interesse generale o necessità di incrementare determinati settori di attività.

Limitatamente alle alienazioni a favore di Enti pubblici o privati, per esclusivi fini di beneficenza o di pubblico interesse, il prezzo può essere fissato in misura puramente figurativa.

Art. 3.

La competenza, comunque demandata dalle leggi in vigore ad organi ed uffici statali nella specifica materia, è attribuita agli organi ed uffici regionali preposti alla amministrazione del demanio e del patrimonio regionali, alla Giunta regionale ed al suo Presidente.

Il parere del Consiglio di Stato, nei casi previsti dalle stesse leggi, è sostituito dal parere del Comitato tecnico regionale di finanza.

Art. 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 105 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 marzo 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1953, n. 1.

Provvedimenti per il ricovero e l'assistenza di lavoratori vecchi od invalidi privi di trattamento assicurativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 30 *marzo* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito a carico del bilancio della Regione un fondo speciale per provvedere al ricovero e all'assistenza di lavoratori, che pur avendo raggiunto i limiti di età o subito per sopraggiunta invalidità una forte diminuzione della capacità lavorativa, risultino non coperti da assicurazione e abbisognevoli di assistenza in quanto economicamente passivi e socialmente isolati.

Art. 2.

L'Assessore regionale al lavoro e previdenza sociale è autorizzato a disporre e provvedere per la costruzione o adattamento di idonee case di ricovero con relativi impianti, attrezzature, arredamento e corredo, per accogliervi, a domanda degli interessati, i lavoratori vecchi o invalidi che si trovino nelle condizioni previste all'art. 1.

Art. 3.

Gli appalti ed i lavori necessari per l'attuazione della presente legge sono disposti di concerto tra l'Assessorato regionale al lavoro e previdenza sociale e l'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 4.

La gestione delle case di ricovero per lavoratori vecchi o invalidi è di preferenza affidata ad enti od istituzioni particolarmente dedite alla gestione di istituti similari, mediante apposita convenzione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e previdenza sociale e su conforme deliberazione della Giunta medesima, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'esame dei titoli di ammissione al ricovero ed assistenza dei richiedenti è affidata ad una Commissione, composta di cinque membri — tre dei quali designati dalle associazioni sindacali — nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Regionale al lavoro e alla previdenza sociale.

Art. 6.

Alla costituzione e ai successivi incrementi del fondo di cui all'art. 1 si provvede con le somme all'uopo stanziate nel capitolo 141 del bilancio regionale 1952, nel capitolo 146 del bilancio regionale 1953, la cui intestazione viene così modificata: « Spese per l'istituzione ed il funzionamento di centri di assistenza e ricovero per lavoratori vecchi e invalidi sprovvisti di trattamento assicurativo »; ed in quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Saranno imputati al fondo gli eventuali contributi dello Stato, di altri enti o di privati benefattori.

Per l'amministrazione del fondo è istituita una gestione speciale affidata al servizio di Tesoreria regionale.

Le spese per l'applicazione della presente legge faranno carico al fondo speciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 marzo 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1952, n. 35.

Spese e contributi per favorire le attività editoriali di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *dell'*11 *aprile* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire lo sviluppo in Sardegna di attività editoriali aventi per scopo la pubblicazione di opere a carattere regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e sussidi a case editrici aventi la sede legale nella Regione, la produzione libraria delle quali sia rivolta a far conoscere la Sardegna nella sua storia, nella sua arte, nei suoi problemi e nelle sue realizzazioni.

Art. 2.

I contributi e i sussidi di cui all'art. 1 possono essere erogati:

a) sotto forma di acquisto di esemplari di opere già pubblicate, da destinarsi alle pubbliche biblioteche della Regione, con particolare riguardo a quelle scolastiche e popolari;

b) sotto forma di concorso nelle spese per la pubblicazione di opere rispondenti ai fini indicati nell'art. 1.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 devono essere rivolte all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione e corredate del catalogo delle opere di cui si propone l'acquisto.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 devono essere rivolte all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione e corredate:

1) di copia delle opere che si intendono pubblicare;

2) del preventivo delle spese necessarie per la pubblicazione.

Il contributo non potrà superare il 40 per cento della spesa; nel caso che la pubblicazione contenga illustrazioni, la misura del contributo stesso potrà essere elevata fino al 50 per cento.

Art. 5.

L'acquisto di esemplari delle opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 è disposto con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione su conforme parere della Giunta medesima.

Il decreto dovrà indicare il numero degli esemplari delle opere da acquistare e l'ammontare della spesa relativa.

Art. 6.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 sono disposti con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, su conforme parere della Giunta medesima, e saranno liquidati dietro presentazione di un esemplare delle opere pubbliche, sempre che la pubblicazione sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione regionale.

Art. 7.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

La spesa fa carico al capitolo 99 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 aprile 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1953, n. 3.

Contributo straordinario per la prima attivazione del funzionamento sanitario della nuova clinica medica della Università di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *del* 27 *aprile* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire la prima attivazione del funzionamento sanitario della nuova clinica medica della Università di Cagliari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla predetta Università un contributo straordinario di L. 50 milioni.

Art. 2.

Della somma di cui all'articolo precedente l'Università di Cagliari fornirà il rendiconto all'Amministrazione regionale.

Art. 3.

L'onere di cui all'art. 1 graverà sul cap. 91 del bilancio regionale 1953.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 aprile 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1953, n. 4.

Acquisto di area e costruzione di edificio da destinare ad alloggi del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *del* 27 *aprile* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato tecnico regionale ai lavori pubblici, all'acquisto dell'area ed alla costruzione di un edificio da destinarsi ad alloggi del personale della Regione.

Art. 2.

La concessione in uso e la cessione a pagamento rateale degli alloggi di cui all'art. 1 sono disciplinate dalle disposizioni vigenti.

La cessione a pagamento rateale può essere accordata soltanto al personale di ruolo della Regione.

Le norme necessarie per la esecuzione della presente legge saranno contenute in apposito regolamento da emanarsi a norma dell'art. 4 comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 3.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 104 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

A favore di detto capitolo 104 è disposto lo storno dal capitolo 105 di L. 50 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 aprile 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1953, n. 5.

Norme di applicazione dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *del* 27 *aprile* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, quando si tratti di ricostituzione o di istituzione di nuovi Comuni ovvero di modifica di circoscrizione o di denominazioni, le popolazioni sono sentite mediante consultazione diretta secondo il procedimento stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

L'iniziativa per il procedimento di cui all'art. 1, oltre che dalla Giunta o dai singoli consiglieri regionali, può essere presa mediante deliberazione consiliare del Comune o di uno dei Comuni interessati, ovvero mediante istanza di almeno un quinto degli elettori, residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in Comune autonomo o di trasferire ad altra circoscrizione comunale, iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quando l'istanza è avanzata dagli elettori, la loro firma deve essere autenticata da pubblico notaio o dal sindaco del Comune interessato.

Art. 3.

L'assessore regionale agli interni e turismo, in base all'iniziativa di cui all'articolo precedente, provvede all'istruttoria necessaria, accertando:

a) i motivi generali dell'iniziativa stessa;

b) la situazione amministrativo-finanziaria del territorio oggetto della proposta modifica, in rapporto a quella dei Comuni interessati.

Lo stesso Assessore, espletati gli accertamenti di cui sopra, richiede:

a) ai Comuni interessati che non abbiano già preso la iniziativa ai sensi dell'art. 2, le deliberazioni consiliari con motivato parere circa la proposta modifica;

b) alla competente Amministrazione provinciale la deliberazione come alla lettera precedente.

L'assessore deve riferire al Consiglio entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4.

Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che alla consultazione popolare partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune.

Il Consiglio regionale può non far luogo alla consultazione popolare se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata, perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può egualmente prescindersi dalla consultazione popolare, quando ricorrano i requisiti di cui al primo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

Art. 5.

Esaurite le formalità di cui agli articoli precedenti, la data della consultazione — quando vi si debba procedere — viene fissata dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi trenta giorni prima della data stessa.

Art. 6.

La consultazione ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nelle liste del Comune o dei Comuni interessati, o — ricorrendo il caso dell'art. 4 — nelle liste sezionali delle frazioni.

Il voto viene espresso, su schede fornite dalla Regione, dinanzi a una Commissione di tre membri nominati, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dalla Prima Presidenza della Corte d'appello di Cagliari, che provvede anche alla designazione di un funzionario di cancelleria quale segretario della Commissione.

Art. 7.

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

Art. 8.

Il Consiglio regionale può, ove lo ritenga necessario, deliberare, a maggioranza assoluta, la rinnovazione della consultazione.

Il risultato della consultazione, con una relazione della Giunta regionale, viene sottoposto al Consiglio regionale per il relativo provvedimento di legge.

Art. 9.

Per quanto non prescritto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei Consigli comunali.

Art. 10.

Le spese per l'esecuzione della presente legge fanno carico al cap. 43 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 aprile 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1953, n. 2.

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 30 *aprile* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione delle anticipazioni a favore dell'industria peschereccia previste dalla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, è regolata dalle disposizioni della presente legge a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui trattasi possono essere accordate, senza limiti di stazza, per i seguenti scopi:

a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

c) acquisto di natanti idonei, per le loro caratteristiche tecniche, all'esercizio della pesca motorizzata;

d) acquisto ed installazione del motore;

e) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca ed acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato;

f) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi per la pesca;

g) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

h) costruzione dei manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti, sia nelle acque territoriali che nelle valli da pesca e negli stagni;

i) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

l) costruzione o miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;

m) acquisto e rinnovazione di reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori con relativi impianti di alimentazione e di ricarica, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature di bordo e da pesca;

n) impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

o) provvista ed impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasonori, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;

p) istituzione e funzionamento di orfanotrofi per i figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

q) campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

r) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

s) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

Art. 3.

Le anticipazioni previste dall'articolo precedente saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono o, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

Esse non potranno eccedere la misura del 60 per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, nè i limiti massimi di somma che, per ogni categoria di spese, saranno

stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

Art. 4.

Limitatamente alle iniziative relative a natanti fino a dieci tonnellate di stazza lorda promosse da singoli ed a tutte quelle previste dall'art. 2 promosse da cooperative di pescatori legalmente riconosciute, la misura delle anticipazioni potrà essere aumentata fino all'80 per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile.

In tal caso, per ciascuno degli investimenti di cui al precedente art. 2, potrà essere accordata una sola anticipazione per ogni richiedente oppure per ogni cinque soci delle cooperative.

Sono esclusi dalle anticipazioni di cui trattasi i congiunti del mutuatario ammesso alla anticipazione in nome proprio, con lui conviventi, fino al terzo grado.

Art. 5.

Possono concorrere alle anticipazioni di cui all'articolo precedente, nonchè a quelle relative all'acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto e la vendita del prodotto sui mercati, esclusivamente i pescatori e le cooperative di pescatori, purchè — in base a dichiarazione dell'autorità competente — i richiedenti risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore, siano cittadini italiani ed abbiano in Sardegna la residenza e gli impianti. Per le cooperative, la qualifica di pescatore dei richiedenti deve intendersi riferita ai gruppi di cinque soci di cui al comma secondo del precedente art. 4.

Negli altri casi è prescritto:

a) che si tratti di cittadini italiani o di società di cittadini italiani;

b) che gli impianti e le attrezzature fisse siano dislocati stabilmente in Sardegna;

c) che i natanti siano iscritti negli Uffici dei compartimenti marittimi della Regione e che il richiedente si impegni a servirsi dei porti sardi quali porti di armamento e basi di operazioni.

Sarà comunque data la preferenza alle iniziative promosse da pescatori o da cooperative di pescatori isolani.

Art. 6.

Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subìto la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la posibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 7.

Per il miglior raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare:

a) le iniziative di cui all'art. 2, quando esse si riferiscano ad imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, nei casi che risultino meritevoli di particolare considerazione in relazione alle condizioni economiche ed alla capacità professionale del richiedente;

b) le iniziative di interesse collettivo di cui all'art. 2, promosse da cooperative di pescatori;

c) le iniziative, rivestenti particolare interesse sociale diretto a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'industria peschereccia, la diffusione della conoscenza dei nuovi ritrovati da parte dei pescatori sardi, specie in relazione all'ambiente in cui essi devono operare, nonchè ogni altra iniziativa diretta a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana.

I contributi di cui al presente articolo non possono superare il limite massimo del 50 per cento della spesa e non sono cumulabili con gli analoghi contributi statali o regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.

In caso di concorso con i finanziamenti di cui agli articoli precedenti, la misura dei contributi stessi dovrà essere determinata in modo tale che, sommata all'ammontare del finanziamento, non si venga a superare l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.

Può essere accordato un solo contributo per ogni richiedente e, per le cooperative, un contributo per ogni cinque soci.

Sono esclusi dalla concessione dei contributi suddetti i congiunti del beneficiario, con lui conviventi, fino al terzo grado.

Art. 8.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a conforme deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il parere di una Commissione composta:

a) dall'Assessore all'industria e commercio, o da chi per esso, che la presiede;

b) da rappresentante dell'Assessorato al lavoro e previdenza sociale e da uno di quello alle finanze;

c) dal capo dei servizi dell'industria dell'Assessorato alla industria e commercio;

d) da due membri, in rappresentanza dei pescatori dell'isola, designati in numero doppio dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e) da un membro in rappresentanza del Consorzio nazionale delle cooperative fra pescatori.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha sede presso l'Assessorato all'industria e commercio.

I membri di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'Assessore all'industria e commercio.

Art. 10.

Ai componenti la Commissione e al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il controllo sull'utilizzazione dei contributi spetta all'Assessore all'industria e commercio.

Art. 12.

Ove ne ravvisi la necessità, all'attuazione delle iniziative d'interesse collettivo di cui alla presente legge potrà provvedere l'Amministrazione regionale, direttamente o affidandone l'incarico ad enti od associazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con gli Assessori al lavoro e previdenza sociale, e alle finanze.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 13.

Le iniziative finanziarie ai sensi della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, potranno essere ammesse ai benefici contemplati dagli articoli precedenti, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'utilizzazione delle somme inscritte nei capitoli 132 e 160 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e di quelle residuate sui seguenti capitoli dell'esercizio 1952:

Cap. 152: per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 4;

Cap. 158: per le anticipazioni relative alla costruzione, all'acquisto e all'armamento dei perschereccì d'alto mare;.

Cap. 127: per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 15.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 28 novembre 1950, n. 65.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 aprile 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1953, n. 6.

Lotta antimalarica e contro gli insetti nocivi. Istituzione del Centro regionale antimalarico e anti-insetti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 16 *maggio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione dell'opera dello Stato o di altri organi competenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la lotta antimalarica e contro gli insetti domestici nocivi in Sardegna, svolgendo le attività sotto indicate.

1. *Lotta antimalarica.*

Svolgere la lotta antimalarica mediante:

a) la lotta antialate con la ricerca e la cattura degli anofeli malarigeni adulti, e la disinfestazione a mezzo di irrorazione di liquidi parassiticidi ad effetto residuo delle superfici murarie interne di tutti i possibili ricoveri di dette specie anofeliche;

b) la lotta antilarvale con la ricerca delle uova, delle larve e ninfe di anofeli sulle superfici idriche, la conseguente classifica ed il trattamento a mezzo larvicidi delle località riscontrate positive per anofeli malarigeni e delle località immediatamente vicine, nonchè le operazioni antilarvali, ivi compresi gli indispensabili lavori di diserbo;

c) lavori di piccola bonifica.

Eseguire, mediante mezzi idonei, solchi e lavori di pulizia e riattivazione canali, fossi e piccoli argini, indispensabili per impedire il ristagno delle acque e per agevolare lo scolo di quelle stagnanti o per favorirne il prosciugamento, onde diminuire le condizioni favorevoli allo sviluppo delle zanzare vettrici di malaria.

2. *Ricerche entomologiche.*

a) eseguire indagini sulla biologia delle varie specie di anofeli esistenti in Sardegna, particolarmente sugli anofeli malarigeni ed accertamenti sull'azione dei vari insetticidi (efficacia, stabilità, ecc.);

b) eseguire indagini sulla popolazione umana, particolarmente per quanto riguarda casi di malaria primitiva autoctona, durata massima delle infezioni e modificazioni degli endemici.

3. *Lotta contro gli insetti.*

Eseguire la lotta contro gli insetti domestici nocivi, escluse le zanzare, mediante lo studio di essi, il controllo sulla loro diffusione, le indagini sulla morbilità conseguente, il controllo chimico-biologico dei disinfestanti, nonchè i trattamenti con i mezzi idonei per la lotta contro gli stessi insetti.

Art. 2.

I Comuni, per eseguire la lotta contro gli insetti domestici nocivi, potranno chiedere all'Amministrazione regionale l'esecuzione degli interventi necessari.

L'Amministrazione regionale potrà assumersi l'onere delle spese di direzione e controllo delle operazioni, restando a carico dei Comuni le spese riguardanti i disinfestanti, i locali, i trasporti nell'ambito del territorio comunale e la retribuzione del personale di lotta.

Qualora i Comuni provvedano direttamente all'attuazione della lotta, l'Amministrazione regionale potrà concedere ad essi dei contributi riservandosi in ogni caso la direzione ed il controllo delle operazioni nonchè la vigilanza sull'impiego della somma. L'ammontare di tali contributi non potrà superare il 50 per cento della spesa, comprendendo in tale percentuale anche gli eventuali contributi accordati da altri enti.

La concessione del contributo è subordinata alla approvazione da parte dell'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione del preventivo della lotta.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei compiti affidati dalla presente legge all'Amministrazione regionale è istituito, con sede in Cagliari alle dipendenze dell'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione, un ufficio denominato « Centro regionale antimalarico e anti insetti ».

Art. 4.

La direzione del Centro è affidata a un medico direttore. Da essa dipendono:

1) sei ispettori di zona, retti da medici, da cui dipendono complessivamente 15 gruppi;

2) un servizio di amministrazione;

3) un reparto operazioni;

4) un laboratorio scientifico con annesso insettario;

5) un cassiere;

6) un consegnatario dei materiali e dei beni mobili di arredamento degli uffici.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore del Centro si farà sostituire, su designazione approvata dall'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione, da uno dei medici ispettori di zona.

Art. 5.

Il personale di cui all'annessa tabella *A* è costituito da personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche o da distaccarsi da altri uffici della Regione, oppure da personale assunto appositamente, secondo le modalità in vigore per il restante personale dell'Amministrazione regionale.

Nella scelta del personale sarà data la preferenza a quello che sia già esperto nella lotta antimalarica e contro gli insetti.

I posti di organico vacanti nei vari uffici della Regione per effetto dell'assegnazione di personale al Centro, rimarranno disponibili affinchè il personale stesso possa rioccuparli al termine del suo incarico.

Art. 6.

Il personale di cui al precedente articolo è distaccato al Centro dagli Uffici regionali con decreto del Presidente della Giunta od è assunto mediante deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 7.

Per l'effettuazione della lotta antimalarica e contro gli insetti il Centro è autorizzato ad assumere, dentro i limiti indicati nei rispettivi piani annuali, personale diurnista impiegatizio e subalterno, nonchè salariato, per le sole esigenze stagionali e occasionali, cessate le quali si intenderà senz'altro licenziato. Il personale impiegatizio sarà tuttavia da contenere nei limiti del contingente di cui alla unita tabella *B*.

Art. 8.

Il personale del Centro avrà lo stesso trattamento economico fatto all'altro personale della Regione, in relazione alla rispettiva posizione di impiego ed alla sede di servizio.

Art. 9.

In aggiunta al trattamento di cui all'articolo precedente è autorizzata la corresponsione delle seguenti indennità mensili:

1) a titolo di compenso forfettario di missione:

a) al direttore del Centro	L.	55.000
b) agli ispettori di zona	»	30.000

c) all'addetto alle operazioni L. 30.000
d) ai capi gruppo » 25.000
e) al ragioniere ispettore » 10.000
f) ai sorveglianti » 10.000

Dai predetti compensi forfettari è esclusa la spesa dei biglietti di viaggio.

2) a titolo d'indennità di rischio per il maneggio dei valori e dei materiali:
a) al cassiere L. 5.000
b) al consegnatario » 5.000

3) a titolo d'indennità di specializzazione:
a) al tecnico di laboratorio L. 6.000
b) al cartografo » 6.000
c) ai microscopisti » 4.000

Art. 10.

Alle spese per l'attività del Centro si provvederà nel corrente esercizio con i fondi disponibili sullo stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1953 e negli esercizi futuri con le somme che verranno all'uopo stanziate.

La denominazione del cap. 94 di cui sopra è variata come segue: « Spese e contributi per la lotta contro la malaria e gli insetti domestici Spese per il personale, l'impianto, l'attrezzatura e il funzionamento del Centro regionale antimalarico e anti-insetti ».

E' autorizzata inoltre la istituzione dei seguenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1953, i cui stanziamenti sono ricavati mediante storno di corrispondenti somme dallo stanziamento del predetto capitolo 94:

Cap. 94-*bis*. — Premio giornaliero di presenza al personale del Centro regionale antimalarico e anti-insetti L. 25.000.000

Cap. 94-*ter*. — Compenso per lavoro straordinario al personale del Centro regionale antimalarico e anti-insetti » 10.000.000

Cap. 94-*quater*. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio del Centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 6 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 5.000.000

Cap. 94-*quinquies*. — Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi nell'interesse del Centro regionale antimalarico e anti-insetti » 2.000.000

Art. 11.

Le somme stanziate nel bilancio regionale per la lotta antimalarica e contro gli insetti potranno essere erogate, o direttamente dagli organi centrali della Regione, oppure mediante somministrazione dei fondi al Centro regionale antimalarico e anti-insetti, a mezzo di ordini di accreditamento erogabili con buoni o ordinativi.

Tale erogazione sarà prevista in due distinti piani tecnico-finanziari di lotta, da approvare annualmente dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico sanitario regionale.

Le somministrazioni di fondi al Centro saranno fatte a favore del suo direttore sulla base di fabbisogni trimestrali, ugualmente da approvare dalla Giunta con riferimento ai piani predetti.

Il direttore del Centro, oltre che prelevare fondi direttamente sui predetti ordini di accreditamento, può concedere sub-anticipazioni, mediante emissioni di buoni intestati al cassiere del Centro ed agli ispettori di zona per spese urgenti, o che comunque non possono essere effettuate con ordinativi.

Art. 12.

In relazione agli accreditamenti di cui al precedente articolo, il direttore del Centro renderà conto trimestralmente all'Amministrazione regionale delle somme sui medesimi erogate, includendo nei propri rendiconti anche le spese fatte dai funzionari ai quali egli abbia sub-antecipato delle somme. Tali funzionari giustificheranno per parte loro mensilmente le loro spese al direttore del Centro.

Art. 13.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 14.

La legge regionale 3 febbraio 1950, n. 2, è abrogata.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Cagliari, addì 11 maggio 1953

CRESPELLANI

TABELLA *A*

Organico provvisorio del personale del Centro antimalarico e anti-insetti di cui all'art. 5 della presente legge

a) *Personale impiegatizio*: *categoria e grado*

1 medico direttore	*A*	di grado	non superiore al	6°
6 medici ispettori di zona	*A*	»	»	7°
1 capo del Servizio amministrativo	*A* o *B*	»	»	8°
1 medico entomologo	*A*	»	»	8°
1 ragioniere ispettore	*B*	»	»	9°
1 segretario	*B*	»	»	9°
1 addetto alle operazioni	*B* o *C*	»	»	9°
1 consegnatario	*B* o *C*	»	»	9°
1 geometra	*B* di	»	»	10°
17 capi gruppo	*B* o *C*	»	»	10°
1 cassiere	*B* di	»	»	10°
2 ragionieri	*B*	»	»	10°
1 archivista	*C*	»	»	11°
1 tecnico di laboratorio	*C*	»	»	11°
1 cartografo	*C*	»	»	11°
7 microscopisti	*C*	»	»	12°
7 applicati:				
1 addetto al personale	*C*	»	»	12°
1 addetto ai materiali	*C*	»	»	12°
2 addetti alla statistica	*C*	»	»	12°
1 addetto all'archivio	*C*	»	»	12°
2 dattilografi	*C*	»	»	13°

b) *Personale subalterno*

1 usciere — usciere

c) *Personale salariato*

1 capo rimessa	capo agente tecnico
1 capo operaio	capo operaio
2 operai specializzati	operai specializzati di 1ª
3 autisti	operai specializzati di 1ª
2 guardiani	operai specializzati di 2ª

TABELLA *B*

Contingente del personale diurnista del Centro antimalarico e anti-insetti di cui all'art. 7 della presente legge

a) *Personale impiegatizio*	Categoria
1 ragioniere	II
12 applicati	III
7 aiuto microscopisti	III
2 dattilografi	III

b) *Personale subalterno*:
1 inserviente
30 sorveglianti

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1953, n. 7.

Contributi per il funzionamento del civico Liceo musicale « Luigi Canepa » in Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 16 *maggio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il funzionamento del civico Liceo musicale « Luigi Canepa » in Sassari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedergli contributi ad integrazione totale dei sui bilanci con decorrenza dall'anno scolastico 1953-1954.

La integrazione non potrà comunque eccedere il doppio dei contributi di altri Enti locali e, in ogni caso, la somma annua di L. 8.000.000.

Per l'anno scolastico 1952-1953 è concesso un contributo straordinario di L. 5.000.000.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione del civico Liceo musicale « Luigi Canepa » è tenuto a trasmettere annualmente all'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione i bilanci preventivo e consuntivo.

La concessione del contributo stabilito dal capoverso dello articolo precedente è subordinata all'approvazione dei bilanci medesimi da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del civico Liceo musicale di Sassari sarà composto dei rappresentanti degli enti che diano un contributo annuo superiore alle L. 100.000.

L'amministrazione regionale nominerà un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del civico Liceo musicale di Sassari o dell'organo che ne eserciti le funzioni.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 1 faranno carico sul capitolo 102 del bilancio regionale 1953, e sugli appositi capitoli per l'istruzione artistica e musicale dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 maggio 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1953, n. 8.

Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 16 *maggio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto, nella sua gestione ed attività, alla vigilanza della Amministrazione regionale, a sensi dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 2.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale:

1) si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, con la sola modifica che all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste è sostituita quella dell'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste;

2) il Consiglio di amministrazione, previsto dall'art. 8 del suddetto decreto, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto e regolato dalle norme ivi contenute con la sola eccezione che i due primi componenti del medesimo Consiglio sono sostituiti:

a) da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste con le funzioni di presidente;

b) da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio;

3) il presidente ed i componenti del Collegio sindacale, previsto dall'art. 9 del medesimo decreto, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione rispettivamente dell'Assessore regionale alle finanze per il presidente e dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, per i due componenti;

4) il regolamento, previsto dall'art. 10 dello stesso decreto, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dello Assessore regionale all'agricoltura e foreste, d'intesa con l'Assessore regionale all'industria e commercio e con l'Assessore regionale alle finanze;

5) si applica, quanto al personale, il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 11 del suddetto decreto;

6) si applica altresì il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 11, quanto al direttore provvisorio, da nominarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

Non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari derivanti dalla soppressione dell'Istituto zootecnico di Bosa e dell'Ovile sardo di Cagliari, disposto con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, procedendo alla liquidazione delle rispettive gestioni mediante apposito Commissario straordinario da nominarsi su proposta dell'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 maggio 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 9.

Costituzione dell'Ente sardo di elettricità e norme integrative e modificatrici della legge regionale 17 novembre 1950, n. 61.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *dell'*11 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito l'Ente sardo di elettricità con sede in Cagliari che assume, sotto la vigilanza della Regione, il compito di provvedere alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica nel territorio della Sardegna alle migliori condizioni possibili di utenza per gli usi pubblici e privati.

Art. 2.

L'Ente provvede ai suoi compiti sia procedendo direttamente alla costruzione ed all'esercizio degli impianti costruiti a sue cure o acquisti od ottenuti per conferimento, sia assumendo partecipazioni azionarie in Società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività che rientrano nei fini dell'Ente.

Art. 3.

Per la prima formazione del capitale dell'Ente predetto è impiegata la somma di L. 2.600.000.000 la cui spesa a carico del bilancio della Regione è autorizzata dall'art. 3 della legge regionale 17 novembre 1950, n. 61.

Art. 4.

Alla formazione del capitale dell'Ente potranno partecipare sulla base di apposite leggi regionali e per una quota di capitale non superiore complessivamente al 48 per cento del totale:

a) le imprese industriali, anche minerarie, consumatrici di energia elettrica, che svolgono attività di importanza regionale in Sardegna;

b) le imprese produttrici e distributrici di energia elettrica in Sardegna.

c) gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e gli istituti di credito regionali;

d) gli enti pubblici di qualsiasi natura.

Art. 5.

Gli impianti idrici e termici di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente o ad esso comunque conferiti, e le relative pertinenze ed accessioni, appartengono all'Ente stesso a titolo di patrimonio indisponibile.

Art. 6.

All'esecuzione delle opere ed all'esercizio degli impianti, come all'eventuale acquisto degli stessi ed alle partecipazioni azionarie, l'Ente provvede:

a) con le sue disponibilità, risultanti dai conferimenti della Regione, dello Stato e degli altri eventuali partecipanti al capitale dell'Ente;

b) con gli eventuali contributi dello Stato, della Regione e degli altri enti.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni.

Le deliberazioni concernenti l'emissione delle obbligazioni devono essere approvate dalla Giunta regionale con decreto del suo Presidente.

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri designati dalla Giunta stessa, di cui uno con funzioni di presidente.

Quando in forza dell'art. 4 della presente legge siano ammessi a partecipare all'Ente altri soci, ad essi sarà data nel Consiglio di amministrazione una rappresentanza che non potrà superare un terzo del complessivo numero dei seggi del Consiglio, escluso il presidente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può essere chiamato a partecipare il direttore generale dell'Ente, che non ha voto deliberativo.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il vice presidente.

Funge da segretario, se presente alla seduta, il direttore generale. Negli altri casi il presidente chiama a fungere da segretario uno dei presenti.

Art. 8.

In seno al Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto dal presidente e da due membri.

Art. 9.

E' costituito con funzioni consultive un Comitato tecnico composto di tre membri nominati dalla Giunta regionale con decreto del suo presidente, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere e approva i progetti di impianto;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c) delibera le subconcessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiori a Kw 500;

d) approva i contratti di valore superiore a L. 10 milioni;

e) delibera l'emissione di obbligazioni, stabilendone le condizioni;

f) approva il regolamento organico del personale;

g) nomina il Direttore generale;

h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*) e *g*) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano state riservate al Consiglio di amministrazione o al presidente.

Art. 12.

Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, compie gli eventuali atti conservativi e, nei casi di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che ritenga necessari, riferendone nella prima riunione agli organi competenti per l'approvazione.

Art. 13.

Il parere del Comitato tecnico è obbligatorio:

a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;

b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;

c) sulle domande di subconcessione, di produzione e di distribuzione;

d) sugli appalti di lavori di importo superiore a lire cinque milioni.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 15.

Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica che sarà fissata dal Consiglio stesso.

Agli altri componenti del Consiglio ed a quelli del Comitato tecnico, spetta una medaglia di presenza che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione.

A tutti spettano inoltre il rimborso delle spese di viaggio e la trasferta.

Art 16.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 17 novembre 1950, n. 61.

Art. 17.

Il controllo sugli atti dell'Ente, senza pregiudizio della vigilanza dell'Amministrazione regionale, è esercitato da un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale, con decreto del suo presidente, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio.

Essi durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione e scadono con esso qualunque sia la data della loro nomina.

Agli stessi, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di trasferta, spettano gli emolumenti che saranno fissati annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio.

Al Collegio dei sindaci si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile sulle società per azioni.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1953, n. 10.

Istituzione della Commissione speciale consiliare d'indagine e di studio sulle condizioni di sicurezza e di igiene e sui sistemi di lavoro e di produzione nelle miniere sarde.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 18 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di acquisire elementi idonei all'esercizio delle facoltà demandate alla Regione sarda dallo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia mineraria, è istituita una Commissione consiliare di studio con i seguenti compiti:

a) condurre un'indagine dettagliata sullo stato attuale delle abitazioni operaie dei centri minerari dell'Isola;

b) eseguire accertamenti atti a stabilire le condizioni igienico-sanitarie dei centri e paesi minerari, con riferimento agli indici di mortalità ed a quelli delle malattie professionali del minatore ed alle cause di morte dominanti nelle regioni minerarie;

c) determinare raffronti fra le diverse condizioni di sicurezza esistenti nelle miniere sarde.

Art. 2.

La Commissione è composta di sette consiglieri regionali ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Presidente del Consiglio regionale.

Funge da segretario un funzionario dell'Ufficio commissioni del Consiglio regionale.

Art. 3.

La Commissione può essere integrata da tre funzionari tecnici, rispetivamente designati dall'Assessorato all'industria e commercio, dall'Assessorato al lavoro e previdenza sociale e dall'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 4.

Ai componenti della Commissione ed al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 11.

Provvedimenti per il servizio stampa e informazioni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 18 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per promuovere le seguenti iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi dell'Isola e dell'attività della Regione nei vari settori della vita isolana o a documentare fatti o avvenimenti di interesse regionale:

a) stampa e pubblicazioni di opuscoli, riviste, giornali murali, monografie;

b) effettuazione di manifestazioni propagandistiche, sia in forma inserzionistica in quotidiani e periodici, sia con opportuni servizi di radiodiffusione;

c) acquisto di fotografie di carattere artistico e storico della Sardegna;

d) produzione e acquisto di documentari cinematografici sulle opere realizzate dalla Regione o su avvenimenti o manifestazioni di particolare rilievo interessanti la Sardegna.

Art. 2.

L'erogazione della spesa di cui al precedente articolo è disposta con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

La spesa per l'esecuzione della presente legge fa carico al cap. 77 del bilancio per l'esercizio finanziario 1953 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Per l'anno 1953 lo stanziamento previsto nel cap. 77 è aumentato di L. 23.000.000, da trarsi mediante storno dai capitoli seguenti di bilancio:

Cap.	43	L.	2.000.000
»	44	»	3.000.000
»	113	»	13.000.000
»	123	»	3.000.000
»	144	»	2.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1953, n. 12.

Provvidenze a favore della industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 27 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti ed alle località di preminente interesse turistico, il limite massimo delle anticipazioni previste dall'art. 4 della legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, recante provvidenze a favore dell'industria alberghiera in località di interesse turistico, modificata con la legge regionale 10 giugno 1952, n. 13, è elevato a lire 30 milioni.

Art. 2.

Possono essere ammessè ai maggiori benefici di cui allo articolo precedente anche le iniziative finanziate ai sensi della citata legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, purchè gli interessati ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1953, n. 13.
Dotazione di cavalcatura di servizio agli agenti forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 27 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In rapporto alle esigenze di servizio delle varie stazioni forestali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli agenti forestali, che ne facciano richiesta, contributi ed anticipazioni per l'acquisto dei cavalli di servizio e delle relative bardature.

Il contributo e l'anticipazione sono rispettivamente corrisposti nella misura di due terzi ed un terzo del valore del cavallo acquistato e della relativa bardatura.

Art. 2.

La somma concessa a titolo d'anticipazione verrà dall'Amministrazione regionale recuperata in trenta rate mensili da trattenersi sulle competenze dell'agente.

Art. 3.

I cavalli e le bardature acquistati col contributo e con la anticipazione dell'Amministrazione regionale debbono essere adibiti al servizio fino a quando non siano dichiarati non più idonei da apposita Commissione, ed in ogni caso per i cavalli non oltre 14 anni di età.

Nel caso che i cavalli e le bardature siano dichiarati non idonei al servizio l'agente è tenuto al rimborso del contributo se la causa della non idoneità dipende da sua colpa.

In caso di perdita per causa di servizio, o evento fortuito non dipendente da colpa, l'Amministrazione regionale restituirà all'agente la somma versata più un settimo del valore del cavallo o della bardatura perduta per ogni anno di servizio, detratto l'eventuale valore del cavallo morto.

In caso di anticipata alienazione autorizzata dall'Amministrazione o di riforma prima del termine di cui al primo comma del presente articolo l'agente è tenuto al rimborso del contributo con detrazione di un settimo per ogni anno di servizio effettuato.

Art. 4.

Le modalità della stima, acquisto, cura, mantenimento ed alienazione dei cavalli e delle bardature verranno stabilite con apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, di concerto con quello alle finanze, in conformità al disposto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 5.

Agli agenti forestali che prestano servizio a cavallo, oltre al soprassoldo giornaliero stabilito per i carabinieri a cavallo, è corrisposta una indennità giornaliera per il mantenimento del quadrupede, pari al costo medio della razione di foraggio di secondo grado fissata per l'Esercito.

L'Assessorato all'agricoltura e foreste di intesa con l'Assessorato alle finanze fisserà annualmente la misura del compenso per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto medicine ed affitto scuderia.

Art. 6.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico allo stanziamento residuato dal capitolo 79 dell'esercizio 1952 ed al capitolo 84 del bilancio 1953, nonchè ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1953, n. 14.
Norme modificative ed integrative alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 27 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo del 38 per cento previsto dall'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è elevato al 50 per cento per le opere di miglioramento fondiario da eseguire nel territorio dei Comuni che siano classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e di quelli nei quali il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma dei redditi dominicale ed agrario, determinati a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 25 giugno 1939 n. 976, maggiorati dal coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12000.

Art. 2.

Per le opere comprese nei Comuni previsti dall'articolo precedente e da eseguirsi con il beneficio di contributi previsti dalle leggi dello Stato, è concessa da parte della Regione una integrazione del contributo fino al 50 per cento della spesa ammessa.

Art. 3.

Per la concessione e liquidazione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli precedenti, si osservano le disposizioni della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

Art. 4.

La presente legge non si applica alle opere di miglioramento fondiario da eseguire nei comprensori di bonifica classificati in base alla legge 13 febbraio 1933, n. 215, e nei quali sia in corso di esecuzione un piano generale di bonifica, ed ha applicazione dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 5.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 118 del bilancio regionale 1953 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Ad incremento di detto capitolo è stornata la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 59 dello stesso bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 15.

Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 27 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati avventizi della Regione assunti inizialmente in una determinata categoria e che prestino servizio alla data della presente legge. possono essere assegnati alla categoria superiore, col relativo trattamento economico qualora siano in possesso del titolo di studio richiesto, anche se conseguito dopo l'assunzione in servizio, ed abbiano dimostrato la capacità di espletare le mansioni della categoria superiore.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1953, n. 16.

Norma interpretativa dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 27 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, si applicano nei confronti del personale di cui all'art. 6 di detta legge, che sia chiamato a prestare servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione regionale, nei posti di organico previsti dalla legge medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 17.

Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 27 *giugno* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono autorizzati i seguenti storni sui capitoli, apprèsso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge règionale 30 dicembre 1952, n. 33:

a) *In diminuzione*:

cap. 65	L. 2.000.000
» 84	» 2.000.000
» 88	» 5.000.000
» 113	» 2.000.000
» 130	» 2.000.000
	L. 13.000.000

b) *In aumento*:

cap. 75	L. 13.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 giugno 1953

CRESPELLANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1105556) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.